SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) Anno 131° — Numero 154

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 4 luglio 1990** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università di Modena

CIRCOLARI

Presidenza del Consiglio dei Ministri

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 luglio 1990.

Modifiche alla tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, recante istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 720, riguardante l'istituzione del sistema di tesoreria unica per enti ed organismi pubblici;

Visto il quarto comma dell'art. 2 della predetta legge n. 720/84, con il quale si stabilisce che con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri si provvede alle occorrenti modifiche ed integrazioni alle tabelle *A* e *B* annesse alla legge medesima;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 3 febbraio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del 6 febbraio 1989, con il quale si è provveduto alla modifica delle tabelle *A* e *B* annesse alla citata legge n. 720/84;

Considerato che la citata legge n. 720/84 è stata emanata al fine di conferire ai flussi finanziari del settore pubblico una maggiore chiarezza e trasparenza nonché per potenziare le disponibilità della tesoreria statale, in modo da ridurre il ricorso da parte del Tesoro al mercato finanziario con l'emissione dei titoli del debito pubblico;

Ritenuta la necessità di includere nella tabella *A* i comuni con popolazione non inferiore a 5.000 abitanti, attesa la rilevanza che hanno assunto nell'ambito dei flussi finanziari pubblici i fondi gestiti dai predetti enti;

Ritenuta la necessità di modificare l'indicazione «Consorzi e associazioni di comuni e province» in «Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni», attesa la rilevante incidenza sul fabbisogno pubblico che hanno assunto i flussi finanziari delle istituzioni associative fre tutti gli enti territoriali;

Ritenuta l'opportunità di adeguare il riferimento alla popolazione per le categorie di «Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni» e di «Comunità montane», tenuto conto del notevole incremento dei fondi pubblici che gestiscono le suddette istituzioni, anche quando sono costituite tra enti territoriali aventi popolazione non inferiore a 10.000 abitanti;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella tabella *A* tutte le aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate nonché aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici, sia per la loro connotazione giuridica sia perché i loro flussi finanziari interessano direttamente o indirettamente la finanza pubblica;

Decreta:

Art. 1.

L'indicazione «Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 8.000 abitanti» compresa nella tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificata come segue: «Comuni, con esclusione di quelli con popolazione inferiore a 5.000 abitanti».

Art. 2.

Le indicazioni «Consorzi e associazioni di comuni e di province, con popolazione complessiva non inferiore a 20.000 abitanti» e «Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 20.000 abitanti» comprese nella tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, sono modificate rispettivamente come segue: «Consorzi e associazioni fra regioni, province e comuni, con popolazione complessiva comunque non inferiore a 10.000 abitanti» e «Comunità montane, con popolazione complessiva montana non inferiore a 10.000 abitanti».

Art. 3.

L'indicazione «Aziende municipalizzate di trasporto e consorzi di comuni e di province per i servizi di trasporto» compresa nella tabella *A* annessa alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, è modificata come segue: «Aziende regionalizzate, provincializzate e municipalizzate e aziende e consorzi fra regioni, province e comuni per l'erogazione di servizi pubblici».

Art. 4.

La decorrenza dell'entrata in funzione del sistema di tesoreria unica per i nuovi enti che con il presente decreto sono assoggettati al predetto sistema è fissata al 1° ottobre 1990.

Detti enti provvederanno a versare, entro il 28 settembre 1990, nelle contabilità speciali infruttifere che saranno aperte presso le sezioni di tesoreria provinciale dello Stato competenti tutte le disponibilità liquide detenute presso le aziende di credito.

Gli enti medesimi dovranno provvedere, altresì, allo smobilizzo dei titoli di loro proprietà entro il 31 gennaio 1991, disponendo il versamento del ricavato nelle contabilità speciali infruttifere, ovvero in quelle fruttifere ove trattisi di titoli acquistati con fondi provenienti da entrate proprie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 luglio 1990

Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro del tesoro
CARLI

90A2952

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 giugno 1990.

Liquidazione volontaria della American Family Life Assurance Company, con sede in Columbus (U.S.A.) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visti, in particolare, gli articoli 58 e 62 della predetta legge;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Visto il decreto ministeriale 30 luglio 1986, con il quale la società American Family Life Assurance Company (AFLAC), con sede in Columbus, Georgia (Stati Uniti d'America) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, è stata autorizzata all'esercizio, nel territorio della Repubblica, dell'attività assicurativa nei rami infortuni e malattia;

Viste le delibere del comitato esecutivo del consiglio d'amministrazione della predetta società American Family Life Assurance Company in data 11 gennaio e 19 febbraio 1990 nonché l'atto in data 19 febbraio 1990 a firma del Senior Vice President per le operazioni internazionali della medesima impresa, con i quali è stata posta in volontaria liquidazione la rappresentanza generale per l'Italia della American Family Life Assurance Company nominandone quale liquidatore il rag. Fabio Frosi;

Vista la lettera in data 9 maggio 1990, n. 030302, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio favorevole parere in ordine alla nomina del rag. Fabio Frosi quale liquidatore della menzionata rappresentanza generale;

Decreta:

Art. 1.

È approvata la nomina del rag. Fabio Frosi nell'incarico di liquidatore della American Family Life Assurance Company (AFLAC), con sede in Columbus, Georgia (Stati Uniti d'America) e rappresentanza generale per l'Italia in Roma, in liquidazione volontaria.

Art. 2.

È decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa, nel territorio della Repubblica, rilasciata alla American Family Life Assurance Company - rappresentanza generale per l'Italia, con sede in Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 giugno 1990

Il Ministro: BATTAGLIA

90A2904

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 13 giugno 1990.

Nuove misure dell'assegno mensile di incollocabilità.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 180 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, concernente le disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

Vista la legge 5 maggio 1976, n. 248, concernente provvidenze a favore delle vedove e degli orfani di grandi invalidi sul lavoro deceduti per cause estranee all'infortunio sul lavoro o alla malattia professionale ed adeguamento dell'assegno di incollocabilità di cui all'art. 180 del testo unico sopra richiamato;

Visto l'art. 10 della predetta legge che, nel fissare in L. 50.000 mensili il nuovo importo dell'assegno di incollocabilità, prevede che tale importo può essere rideterminato solo in aumento con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentito il Comitato centrale dell'A.N.M.I.L., con scadenza triennale dalla data di entrata in vigore della stessa legge;

Visto l'art. 1-*decies* della legge 21 ottobre 1978, n. 641, che ha trasferito dall'A.N.M.I.L. all'I.N.A.I.L. la competenza ad erogare l'assegno suddetto, con decorrenza 1° aprile 1979;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979, concernente la perdita della personalità giuridica di diritto pubblico dell'A.N.M.I.L.;

Considerato che, nella fattispecie, il comitato centrale dell'A.N.M.I.L. deve intendersi sostituito dal comitato esecutivo dell'I.N.A.I.L., in riferimento alla legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto l'art. 20, comma 6, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, secondo cui la riliquidazione delle singole rendite, nonché delle altre prestazioni economiche erogate dall'I.N.A.I.L., deve avvenire a decorrere dal 1° luglio 1985, con cadenza annuale;

Vista la delibera del comitato esecutivo dell'I.N.A.I.L., adottata nella seduta del 22 marzo 1990, con la quale si propongono i nuovi importi mensili dell'assegno di incollocabilità dal 1° luglio 1987, dal 1° luglio 1988 e dal 1° luglio 1989;

Considerato che le nuove misure proposte sono state determinate in base alle variazioni registrate dall'ISTAT negli indici dei prezzi al consumo, per il periodo considerato;

Considerato che la precedente misura mensile di L. 200.000 resta invariata fino al 30 giugno 1987, in quanto già superiore alla misura che deriverebbe applicando l'indice ISTAT a quella in vigore al 30 dicembre 1985;

Ritenuto di condividere il criterio seguito dall'I.N.A.I.L. per la determinazione delle nuove misure dell'assegno di incollocabilità;

Visto il decreto ministeriale 9 maggio 1986;

Decreta:

Gli importi mensili dell'assegno di incollocabilità di cui in premessa, rideterminati con cadenza annuale a norma dell'art. 20, sesto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono così stabiliti:

dal 1° gennaio 1987 al 30 giugno 1987 nella misura precedentemente in vigore di L. 200.000;

dal 1° luglio 1987: L. 212.200;

dal 1° luglio 1988: L. 222.000;

dal 1° luglio 1989: L. 232.995.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 giugno 1990

p. *Il Ministro:* CIOCIA

90A2905

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 25 maggio 1990.

Accertamento dell'importo effettivamente sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro a cinque anni, con godimento 1° gennaio 1990.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il proprio decreto n. 571596 del 28 dicembre 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 30 gennaio 1990, con cui è stata disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro della durata di cinque anni, con godimento 1° gennaio 1990, per l'importo di lire 2.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 192001 del 5 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1990, con il quale è stata disposta la riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei suddetti certificati di credito per l'ulteriore importo di lire 1.000 miliardi;

Visto il proprio decreto n. 192074 del 23 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 1° marzo 1990, con il quale è stata disposta una nuova riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei suddetti certificati di credito per l'ulteriore importo di lire 2.000 miliardi;

Visto, in particolare, l'art. 7 del cennato decreto del 28 dicembre 1989, con il quale, tra l'altro, si è stabilito che con successivo decreto ministeriale si sarebbe provveduto ad accertare l'importo dei certificati effettivamente sottoscritto;

Vista la lettera con cui la Banca d'Italia ha comunicato che i titoli in parola sono stati sottoscritti per l'importo complessivo di lire 5.000 miliardi;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7, terzo comma, del decreto ministeriale n. 571596 del 28 dicembre 1989, meglio specificato nelle premesse, l'importo sottoscritto dei certificati di credito del Tesoro quinquennali, con godimento 1° gennaio 1990, ammonta a nominali lire 5.000 miliardi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 1990
Registro n. 19 Tesoro, foglio n. 385

90A2919

DECRETO 27 giugno 1990.

Emissione sul mercato internazionale dei capitali di titoli del Tesoro per l'importo di 1 miliardo di ECU al tasso di interesse annuo del 10,375 per cento della durata di sette anni.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981) come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985) in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di prestiti esteri secondo gli usi internazionali, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 27 dicembre 1989, n. 409, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1990;

Visto l'art. 1 della legge 27 dicembre 1989, n. 407 (legge finanziaria 1990), concernente il livello massimo del ricorso al mercato finanziario, di cui all'art. 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468;

Ritenuto opportuno, per il reperimento di fondi da destinarsi, a norma dell'art. 11, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 468, alla copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere all'emissione di un prestito obbligazionario sul mercato internazionale;

Considerato che, in condizioni normali dei mercati finanziari, è possibile emettere titoli obbligazionari a tasso fisso denominati in una valuta e sostituire il relativo indebitamento con passività a tasso variabile — anche denominate in altra valuta — ottenendo condizioni di costo più favorevoli di quelle che si conseguirebbero attraverso un prestito contratto direttamente a tasso variabile nella valuta originaria o in quella di indebitamento finale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta una emissione sul mercato internazionale di titoli del Tesoro, per l'importo di 1.000.000.000 di ECU, al tasso di interesse fisso pari al 10,375 per cento, pagabile in rate annuali posticipate, di cui la prima scadente nel mese di luglio del 1991.

Art. 2.

Il prestito ha la durata complessiva di sette anni, con inizio nel mese di luglio del 1990 e scadenza entro il 31 luglio 1997.

Art. 3.

Il prestito sarà rappresentato da titoli, al portatore o nominativi, in tagli del valore nominale di ECU 1.000, o multiplo di tale importo. I titoli possono circolare in Italia e all'estero ed essere acquistati da soggetti residenti nel rispetto della normativa valutaria.

I titoli saranno quotati alla borsa valori di Lussemburgo.

Art. 4.

I titoli ed i relativi interessi sono equiparati ai titoli del debito pubblico italiano e alle loro rendite.

Essi sono esenti da ogni imposta diretta reale e personale, presente e futura; in quanto emessi all'estero, ai sensi dell'art. 1, primo comma, del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759, nessuna ritenuta alla fonte sarà operata in Italia sui relativi interessi.

In particolare, i titoli e i loro interessi sono esenti in Italia:

a) dalle imposte sulle successioni;

b) dalla imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale della famiglia.

Ai fini fiscali, i titoli sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)*.

Art. 5.

I titoli rappresentativi del prestito costituiscono obbligazioni dirette, generali e non condizionate del Governo italiano; essi si pongono e si porranno nello stesso grado nei confronti di qualsiasi altro prestito estero non privilegiato dello Stato.

Il Governo italiano non collocherà all'estero titoli assistiti da ipoteca, pegno o altro privilegio, né accorderà tali garanzie a prestiti esteri già emessi o da emettere, salvo che analoga garanzia non venga attribuita anche agli emittendi titoli.

Qualunque portatore dei titoli avrà facoltà di chiedere il rimborso ancitipato del capitale e il pagamento degli interessi maturati, mediante richiesta sottoscritta che dovrà pervenire al Ministero del tesoro prima che l'inadempimento sia sanato, nell'ipotesi che:

a) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento del capitale o degli interessi dovuti in relazione al prestito obbligazionario;

b) il Governo italiano sia inadempiente nell'esecuzione di uno qualsiasi degli obblighi previsti dai termini e dalle condizioni dei titoli, salvo che tale inadempimento sia sanato entro trenta giorni da quello in cui la banca estera incaricata del servizio finanziario del prestito ha avuto notizia dell'inadempimento stesso da parte del portatore del titolo;

c) il Governo italiano sia inadempiente nel pagamento di qualsiasi suo debito estero, ovvero qualsiasi suo debito estero sia divenuto rimborsabile anticipatamente a causa di decadenza dal termine quale conseguenza di un inadempimento.

Ai fini del presente articolo, per debito estero si intende ogni debito del Governo italiano o garantito dal Governo italiano, denominato in una valuta estera o pagabile su richiesta del creditore in una valuta estera, nei confronti di qualsiasi persona non residente nella Repubblica italiana.

Art. 6.

Il prezzo di emissione dei titoli di cui al presente decreto è stabilito, in ECU, nella misura del 99,875 per cento del valore nominale dei titoli stessi.

Il versamento degli importi sottoscritti, al netto della provvigione e delle spese di cui al successivo art. 7 — pari a ECU 995.650.000 — dovrà essere effettuato dal consorzio di collocamento del prestito entro il mese di luglio 1990.

Il finanziamento verrà rimborsato entro il 31 luglio 1997, in ECU o in altra valuta, secondo quanto praticato sul mercato internazionale per emissioni obbligazionarie in ECU.

Il Tesoro potrà procedere al riacquisto dei titoli sul mercato.

Art. 7.

Il Tesoro stipulerà, secondo gli usi internazionali, un accordo con un consorzio guidato dall'Istituto bancario San Paolo di Torino (S. Paolo) per l'assunzione a fermo e il collocamento del prestito sui mercati internazionali.

La stampa dei titoli sarà curata dal S. Paolo, che provvederà anche alla consegna degli stessi alle altre banche interessate.

Il Tesoro riconoscerà al S. Paolo, che potrà retrocederla in tutto o in parte al sindacato di collocamento o alle altre banche interessate, una provvigione «una tantum» dello 0,30 per cento dell'ammontare nominale del prestito, nonché una commissione forfettaria di importo pari ad ECU 100.000 a titolo di rimborso delle spese di emissione e di quelle relative al servizio finanziario del prestito.

Art. 8.

Al fine del pagamento delle cedole e del rimborso del capitale, il Tesoro stipulerà un accordo con una o più banche internazionali. Le banche incaricate del servizio del prestito riceveranno i relativi fondi dalla Banca d'Italia o da aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro.

I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o aziende di credito incaricate, conseguenti al servizio finanziario del prestito saranno regolati con separato decreto ministeriale.

Art. 9.

La presente emissione, i titoli e le relative cedole sono disciplinati, salvo quanto espressamente previsto dal presente decreto, dalla legge italiana.

Per le controversie tra il Governo italiano ed i portatori dei titoli e delle cedole, hanno giurisdizione esclusiva i tribunali amministrativi regionali ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e dell'art. 29 del testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, approvato con regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, nonché dell'art. 61 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343.

Il Tesoro rinuncia ad avvalersi, per la presente emissione, di qualsiasi privilegio di immunità che gli possa essere conferito in futuro quale Amministrazione dello Stato sovrano.

Art. 10.

Contestualmente all'emissione del prestito, o successivamente, ma non oltre il secondo anno di vita del medesimo e per le finalità indicate in premessa, il Tesoro potrà stipulare, con una o più primarie istituzioni finanziarie internazionali, italiane o estere, un accordo per effetto del quale sostituirà, secondo gli usi internazionali, il proprio indebitamento in ECU a tasso fisso risultante dal prestito obbligazionario di cui all'art. 1 del presente decreto, con passività a tasso variabile, anche denominate in altra valuta, ad un costo complessivo non superiore al LIBOR diminuito di 15 centesimi.

Le somme dovute dal Tesoro alla controparte, per effetto dell'operazione di cui al comma precedente, saranno regolate tramite la Banca d'Italia, o le aziende di credito eventualmente incaricate dal Tesoro stesso. I rapporti tra il Tesoro e la Banca d'Italia, o le aziende di credito incaricate, per le operazioni conseguenti all'applicazione del presente articolo, saranno regolati con separato decreto.

Art. 11.

Gli oneri per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale, relativi agli anni finanziari dal 1991 al 1997, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1991, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

L'onere relativo all'anno finanziario 1991 è, prevedibilmente, di L. 166.000.000.000.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 giugno 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 28 giugno 1990
Registro n. 22 Tesoro, foglio n. 276

90A2940

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 26 giugno 1990.

Destinazione dei fondi e disciplina dei criteri per gli interventi sugli edifici danneggiati dal sisma del 20 maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte. (Ordinanza n. 1959/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Visto l'art. 3, comma 1, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la propria ordinanza n. 959/FPC/ZA del 10 aprile 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 1987, concernente disposizioni per la presentazione delle domande e la conduzione delle verifiche tecniche per la riattazione degli edifici danneggiati dal sisma del 20 maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte;

Vista la propria ordinanza n. 1501/FPC dell'11 luglio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 168 del 19 luglio 1988;

Vista la nota del 9 ottobre 1989, n. 4293/SPC, con la quale la regione Abruzzo ha trasmesso le stime dei fabbisogni relativi agli edifici di proprietà privata danneggiati dagli eventi sismici in titolo, elaborate sulla base delle schede predisposte dal gruppo nazionale per la difesa dai terremoti per le relative indagini di vulnerabilità nonché le stime di massima riguardanti gli interventi sul patrimonio edilizio pubblico danneggiato dai medesimi eventi sismici;

Viste, altresì, le note 2 febbraio 1990, prot. n. 05049, della soprintendenza per i beni ambientali, architettonici, artistici e storici per l'Abruzzo e 2 febbraio 1990, prot. n. 412, del provveditorato regionale alle opere pubbliche per l'Abruzzo con le quali vengono trasmessi i programmi di intervento sugli edifici di propria competenza, danneggiati dal sisma del 20 maggio 1985;

Ravvisata la necessità di stabilire la destinazione dei fondi stanziati per gli interventi in argomento in funzione delle varie richieste sopra indicate, nonché di emanare la relativa disciplina di attuazione;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

CAPO I
Ripartizione dei fondi

Art. 1.

La somma di lire 40 miliardi di cui all'art. 3, comma 9, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è così destinata: lire 10,5 miliardi per gli interventi sugli edifici pubblici di competenza del Ministero dei lavori pubblici; lire 5,5 miliardi per gli interventi sugli edifici pubblici di competenza del Ministero dei beni culturali e ambientali; lire 4 miliardi per gli interventi sugli edifici pubblici di competenza degli enti locali territoriali; lire 19,2 miliardi per gli interventi sul patrimonio edilizio privato e lire 0,8 miliardi per l'attività di indagine tecnica ed amministrativa connessa con gli interventi.

CAPO II
Settore pubblico

Art. 2.

Le amministrazioni destinatarie dei finanziamenti di cui al precedente art. 1, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, elaborano i programmi di intervento nei limiti delle disponibilità fissate e li trasmettono al Dipartimento della protezione civile.

Il Ministro per il coordinamento della protezione civile provvede successivamente, con propri decreti, alla relativa assegnazione dei fondi.

Per gli interventi sul patrimonio monumentale, si terrà conto delle raccomandazioni per gli interventi sul patrimonio monumentale a tipologia specialistica elaborate dal comitato nazionale per la prevenzione del patrimonio culturale dal rischio sismico.

È abrogato l'art. 8 dell'ordinanza n. 959/FPC/ZA del 10 aprile 1987.

CAPO III
Settore privato

Art. 3.

Sono ammesse ai benefici della presente ordinanza le unità immobiliari a qualsiasi uso adibite, di cui sia stato accertato dalle squadre tecniche il danneggiamento derivante dagli eventi sismici del maggio 1985 nei comuni di L'Aquila, Lucoli e Tornimparte.

Gli interventi sono consentiti fino ad esaurimento dei fondi disponibili e secondo le prescrizioni della presente ordinanza.

I contributi sono assegnati ai proprietari delle unità immobiliari e agli altri aventi titolo — che tali risultino alla data di emissione del buono contributo — a condizione che, per le stesse unità, sia stata presentata, nei termini prescritti, domanda di intervento ai sensi dell'art. 2 dell'ordinanza n. 959/FPC/ZA.

Art. 4.

Le provvidenze di cui alla presente ordinanza sono concesse anche a coloro che hanno proceduto alla esecuzione dei lavori prima della concessione formale del buono-contributo a condizione che siano integralmente rispettate tutte le prescrizioni previste nella ordinanza medesima e nella ordinanza n. 959/FPC/ZA e che venga fornita la documentazione dei relativi adempimenti nonché dell'avvenuto assoggettamento dei progetti a tutte le approvazioni di legge.

Art. 5.

I progetti dei lavori devono prevedere la riparazione dei danni prodotti dal sisma, il ripristino statico nonché il miglioramento o l'adeguamento dell'unità strutturale nei confronti di probabili futuri eventi sismici come prescritto dalle specifiche norme tecniche vigenti in materia per le zone sismiche, con particolare riferimento al decreto del Ministro dei lavori pubblici 26 gennaio 1986, punto C.9.

I lavori sono equiparati a interventi di straordinaria manutenzione come definiti dall'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Art. 6.

Il contributo in conto capitale è pari al 70% della minore somma tra il costo della riparazione, così come risulta dal computo metrico estimativo al lordo dell'I.V.A. e degli oneri tecnici, e un costo convenzionale determinato moltiplicando la superficie utile dell'unità immobiliare per L. 250.000 mq.

Il restante 30% resta obbligatoriamente a carico dei privati pena la decadenza dal contributo.

Il costo convenzionale non può comunque superare i 30 milioni.

La superficie utile è pari alla superficie di calpestio dell'unità immobiliare, compresi gli sguinci e le soglie di passaggio, assunta per intero nel caso di superficie residenziale abitativa e ridotta al 60% per le pertinenze quali fondaci, cantine, depositi, autorimesse, ecc.

Per le unità immobiliari ad uso produttivo destinate ad attività agricole, industriali, commerciali, artigianali, turistiche, professionali, ecc., la superficie utile è valutata sempre nella misura ridotta del 60%. Per esse le strutture edilizie, anche fisicamente distinte, costituiscono, ai fini della determinazione del contributo, un'unica unità immobiliare e, pertanto, beneficiano di un solo buono-contributo. Eventuali unità abitative ricomprese nelle dette unità produttive possono beneficiare di un contributo autonomo, classificandosi esse come unità immobiliari a se stanti.

I contributi vengono assegnati mediante rilascio di buoni-contributo secondo le modalità stabilite nell'allegato *A* alla presente ordinanza.

Relativamente alle opere ammesse a finanziamento non è consentita la cumulabilità con altri contributi a carico di pubbliche amministrazioni.

Art. 7.

Qualora l'unità immobiliare sia ricompresa in una unità strutturale più ampia — già accertata dalle squadre tecniche di rilevamento ai sensi dell'ordinanza n. 959/FPC/ZA — l'intervento va considerato in maniera unitaria dal punto di vista tecnico-procedurale. In tal caso sarà prodotto un progetto unico per l'intera unità strutturale ed un'unica dichiarazione giurata, circa il nesso di causalità sisma-danno di cui al successivo art. 12.

L'entità del contributo sarà pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari.

Relativamente alle unità immobiliari per le quali non risulti presentata nei termini la domanda di contributo, ma che facciano parte di una unità strutturale come indicato nel precedente comma 1, possono essere finanziate esclusivamente le opere concernenti le parti strutturali con contributo ridotto al 60% e conseguente accollo di spesa obbligatoria.

I lavori devono essere, in ogni caso, realizzati in modo contestuale, pena la decadenza dal buono-contributo.

Art. 8.

Le deliberazioni condominiali relative agli interventi di riparazione sono valide se approvate con la maggioranza di cui al secondo comma dell'art. 1136 del codice civile.

La disposizione del comma precedente si applica anche nelle ipotesi di unità strutturali di intervento. In tal caso i proprietari delle unità immobiliari procedono alla costituzione convenzionale del condominio al fine di adottare le delibere necessarie per l'esecuzione dei lavori.

Le relative tabelle millesimali vengono appositamente redatte dal tecnico incaricato della progettazione degli interventi.

Art. 9.

Il rilascio dei singoli buoni-contributo deve essere effettuato nel rispetto delle seguenti priorità riferite alle unità strutturali:

a) unità strutturale ove sia stata emessa ordinanza di sgombero, per effetto del sisma che abbia colpito una unità abitativa occupata;

b) unità strutturale ove ci sia almeno una unità abitativa occupata da residenti;

c) tutte le altre unità strutturali.

All'interno di ogni priorità hanno precedenza le unità strutturali con abitazioni occupate da nuclei familiari di portatori di handicap. All'interno delle precedenti classi ulteriore elemento di priorità è rappresentato dal grado di vulnerabilità delle unità strutturali rilevato dalle squadre tecniche ai sensi dell'ordinanza n. 959 del 10 aprile 1987.

Le priorità di cui ai punti *a)* e *b)* sono documentate, generalmente, con i certificati anagrafici di stato di famiglia e di residenza.

La presenza di un portatore di handicap nell'ambito di un nucleo familiare è documentata mediante attestato rilasciato dal competente servizio della U.S.L.

Art. 10.

Entro quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, gli aventi diritto che hanno presentato le domande di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 959/1987, trasmettono ai comuni interessati, mediante raccomandata a.r., la documentazione indicata nel quarto e nel quinto comma del precedente art. 9 per accertare la sussistenza di tutte le condizioni prescritte per la individuazione delle priorità di intervento.

Le amministrazioni comunali provvedono ad un'ampia divulgazione del predetto termine anche mediante apposito avviso pubblico.

Nei successivi quarantacinque giorni i comuni provvedono, altresì, alla attribuzione della priorità, tenendo conto, tra l'altro, dei dati sulla vulnerabilità forniti dal servizio di protezione civile della regione Abruzzo.

L'elenco delle domande in ordine di priorità viene immediatamente affisso, per notifica, all'albo pretorio, e trasmesso alla regione Abruzzo.

Art. 11.

La regione Abruzzo predispone il piano generale dei finanziamenti che trasmette al Dipartimento della protezione civile.

Successivamente gli aventi titolo ammessi al finanziamento vengono invitati dal sindaco del comune, mediante notifica, a produrre i progetti dei lavori di riparazione entro il termine perentorio ed inderogabile di mesi sei.

Con decreti del Ministro per il coordinamento della protezione civile vengono autorizzate le somme disponibili, direttamente ai comuni.

I progetti sono corredati, tra l'altro, dai seguenti documenti: dichiarazione giurata del tecnico professionista circa il nesso di causalità tra il danno subito ed il sisma del maggio 1985; riferimenti catastali; rilievo dello stato di fatto (piante, prospetti, sezioni) con indicazione dei dissesti nonché delle unità immobiliari, delle destinazioni d'uso e delle superfici nette; documentazione fotografica in originale; disegni esecutivi degli interventi con relazione esplicativa; computo metrico estimativo redatto sulla base dei prezzi desunti dal prezzario originale per le opere pubbliche; quadro economico riepilogativo comprendente i contributi e le spese per i lavori (più I.V.A.) distinti per ciascuna unità immobiliare, compresi gli accolli di spesa.

Le opere ammesse a finanziamento, compresa la quota parte del 30% obbligatoriamente a carico del privato, sono esclusivamente quelle di carattere strutturale nonché le opere di finitura ad esse strettamente connesse. Il 10% del contributo è riservato agli oneri tecnici.

Art. 12.

Al fine di garantire l'ossevanza delle norme di cui alla presente ordinanza, i progetti sono approvati, dal punto di vista tecnico-amministrativo, da apposita commissione comunale presieduta dal sindaco o suo delegato e composta dal segretario comunale, dal tecnico comunale ove esista, e da due rappresentanti tecnici della regione di cui uno dell'ufficio consulenza e controllo regionale (U.C.C.R.) ed uno del genio civile.

Copia del progetto approvato deve essere trasmessa, a cura del comune, alla regione.

Qualora l'intervento progettuale preveda modifiche di rilevanza architettonica la commissione acquisisce preventivamente anche il parere della commissione edilizia. Nel caso di edifici vincolati deve acquisirsi, altresì, il parere dell'amministrazione che ha posto il vincolo.

I lavori devono essere iniziati entro sei mesi dal rilascio del buono-contributo e terminati entro ventiquattro mesi dalla medesima data, pena, in entrambi i casi, la decadenza dal buono-contributo. Le eventuali anticipazioni erogate dovranno essere restituite con la maggiorazione degli interessi legali.

L'approvazione dei progetti da parte della commissione di cui al precedente comma 1 vale anche ai fini del rispetto della disciplina della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

Sono ammesse eventuali varianti qualitative e quantitative, che si rendessero necessarie nel corso dell'esecuzione dei lavori, fermo restando il limite di contributo massimo previsto per ogni unità immobiliare.

Art. 13.

I controlli in corso d'opera, a campione, vengono effettuati da una commissione formata da due tecnici, di cui uno dell'U.C.C.R. ed uno del genio civile, secondo criteri e modalità preventivamente concordate.

Art. 14.

Il tempo trascorso sui mezzi di trasporto durante le missioni effettuate dal personale dell'U.C.C.R. e del genio civile per l'espletamento dei compiti correlati alla attuazione della presente ordinanza è considerato come prestazione di servizio a tutti gli effetti.

Art. 15.

La presente ordinanza, a cura dei sindaci, sarà diffusa, anche per stralci, a mezzo avviso pubblico.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

ALLEGATO *A*

DISPOSIZIONI PER L'EROGAZIONE DEL BUONO-CONTRIBUTO

1. *Buono-contributo.*

Il contributo di cui alla presente ordinanza è erogato mediante emissione di buoni conformi al modello riportato in calce.

Detti buoni, entro i limiti di fondi assegnati dal dipartimento della protezione civile, sono emessi dal sindaco o da un suo delegato e controfirmati dal segretario comunale previa annotazione dell'importo di ogni singolo contributo in ordine cronologico e con numero progressivo in apposito registro per l'impegno della spesa.

I sindaci ed i segretari comunali rispondono personalmente e in solido per le erogazioni dei fondi assegnati.

Il buono-contributo è spedito all'avente diritto con raccomandata con avviso di ricevimento o consegnato a mano previa firma per ricevuta.

Il titolare del contributo intestatario del buono è abilitato alla esecuzione dei lavori di ripristino indicati in perizia.

È esclusa la cessione del buono-contributo salvo che essa venga effettuata a favore della ditta appaltatrice dei lavori.

L'atto di cessione, da stipulare con scrittura privata, anche non autenticata, è comunicata al sindaco con lettera raccomandata.

I buoni-contributo non sono soggetti a sequestro, pignoramento o altri vincoli.

Il registro di cui al precedente secondo comma è conservato a cura del segretario comunale e può essere consultato dal pubblico.

I mezzi finanziari per il pagamento dei contributi saranno depositati presso istituti di credito operanti nelle regioni interessate.

2. *Pagamento dei contributi.*

Con il provvedimento di assegnazione viene disposta una apertura di credito presso gli istituti di credito appositamente convenzionati con il dipartimento della protezione civile.

I pagamenti saranno così effettuati:

a) in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi al sindaco che effettua mandato di pagamento;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo la ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Ai fini della liquidazione del saldo del contributo l'accertamento di regolarità della documentazione amministrativo-contabile è effettuato da parte dell'amministrazione comunale a mezzo di proprio tecnico, secondo l'ordine cronologico di presentazione degli atti di contabilità finale corredati dal certificato di collaudo tecnico-amministrativo oppure del certificato di regolare esecuzione. Il certificato di collaudo tecnico amministrativo è obbligatorio per lavori di importo superiore a 500 milioni di lire.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 6, commi 1 e 2, gli stati di avanzamento e la contabilità finale devono essere redatti comprendendo tutte le opere effettivamente realizzate distinguendo la quota ammessa a contributo da quella che obbligatoriamente deve restare a carico del privato.

3. *Rapporto con le banche.*

Per il pagamento dei buoni-contributo verranno stipulate apposite convenzioni con gli istituti di credito che, nelle zone interessate, dispongono del più adeguato servizio di sportelli.

Gli istituti convenzionati accenderanno apposito conto corrente sul quale affluiranno i fondi che gli stessi istituti chiederanno all'ufficio del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base delle effettive necessità di cassa per il pagamento del previsto contributo concesso all'inizio dei lavori, nonché sulla base degli stati d'avanzamento dei lavori stessi.

Non è ammessa la richiesta di fondi sulla base della semplice prenotazione dell'intero buono contributo.

Con cadenza mensile le banche invieranno una situazione finanziaria riepilogativa per ciascun comune sulla base di uno schema da definire in sede di convenzione.

4. *Rendicontazione.*

a) Rendiconto dei comuni.

Il rendiconto amministrativo sarà reso dai comuni, ai sensi dell'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

b) Rendiconto delle banche.

Le banche, quali «cassieri» nell'esecuzione dei pagamenti di buoni contributo, sono tenute alla resa del «conto giudiziale» nei termini e con le modalità previsti dall'art. 74 della legge sulla contabilità generale dello Stato, nonché dall'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730.

5. *Modello del buono-contributo.*

N. .... di reg.

Data ....

Comune di ....

Provincia di ....

BUONO-CONTRIBUTO EMESSO PER I LAVORI DI RIPRISTINO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL SISMA DEL ....

(Ordinanza n. .... del ....
del Ministro per il coordinamento della protezione civile)

Il presente buono-contributo, di importo pari a lire ...., è rilasciato a favore del sig. .... in qualità di proprietario, delegato dai proprietari (1) dell'unità strutturale ubicata in ...., via ...., n. ....

Il presente buono-contributo rappresenta una quota non superiore al 70% dell'importo progettuale, restando a carico dei proprietari la rimanente quota non inferiore al 30%.

Il contributo verrà erogato in conformità alle disposizioni contenute nell'allegato *A* all'ordinanza in titolo che vengono di seguito riportate:

«*a)* in ragione del 25% del contributo concesso all'inizio dei lavori certificato dal sindaco;

b) in ragione dell'ulteriore 60% del contributo concesso, in base a stati di avanzamento sottoscritti, con responsabilità solidale, dal proprietario, dal direttore dei lavori e dall'impresa, da presentarsi al sindaco che effettua mandato di pagamento;

c) in ragione del residuo 15% del contributo concesso, dopo l'ultimazione dei lavori e l'accertamento della regolare esecuzione degli stessi a cura del comune.

Con riferimento a quanto disposto dall'art. 5, commi 1 e 2, gli stati di avanzamento e la contabilità finale devono essere redatti comprendendo tutte le opere effettivamente realizzate distinguendo la quota ammessa a contributo da quella che obbligatoriamente deve restare a carico del privato».

Il sindaco

....

Il segretario comunale

....

---

(1) Cancellare la parte che non riguarda.

90A2908

ORDINANZA 26 giugno 1990.

Revoca di disposizioni in materia di personale. (Ordinanza n. 1960/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Vista l'ordinanza n. 483/FPC/ZA del 6 febbraio 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 14 febbraio 1985, con la quale fu disposto che il personale — proveniente dalle varie amministrazioni dello Stato, comandato o collocato fuori ruolo presso la Presidenza

del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile — conservasse il trattamento economico goduto nell'ambito delle amministrazioni di provenienza comprese le indennità corrisposte a qualsiasi titolo, in relazione alle funzioni ivi svolte;

Considerato che — con l'art. 8, comma 1, della legge 8 agosto 1985, n. 455 — è stata istituita un'indennità mensile, non pensionabile, in favore del personale civile e militare comunque in servizio presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Considerato, inoltre, che l'art. 32 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ha esteso la predetta indennità a tutto il personale in servizio presso gli uffici della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Ritenuto, pertanto, che non sussiste ormai il presupposto giuridico che aveva giustificato l'emanazione della citata ordinanza, in quanto il trattamento economico complessivo corrisposto al personale interessato non è attualmente meno conveniente di quello percepito presso le amministrazioni di provenienza;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

Art. 1.

Con effetto dalla data di pubblicazione della presente ordinanza le disposizioni di cui all'ordinanza n. 483/FPC/ZA del 6 febbraio 1985 sono revocate.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 giugno 1990

Il Ministro: LATTANZIO

90A2929

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DI MODENA

DECRETO RETTORALE 2 gennaio 1990.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Modena approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2035, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, con la quale è stato istituito il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art. 16, comma 1, relativo alle modifiche di statuto;

Vista la proposta di modifica statutaria relativa al riordino della scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica approvata dal senato accademico nella seduta del giorno 16 febbraio 1988;

Rilevata la necessità di apportare la modifica di statuto in deroga al termine triennale di cui all'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza del giorno 25 giugno 1988;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Modena, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli 337 e seguenti, relativi alla scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica, sono soppressi e sostituiti dai seguenti nuovi articoli:

Art. 337. — È istituita la scuola di specializzazione in biochimica e chimica clinica presso l'Università degli studi di Modena.

La scuola ha lo scopo di offrire una qualificazione scientifica e professionale ai laureati che intendono dedicarsi alle discipline biochimiche e chimico-cliniche con indirizzo diagnostico e analitico di laboratorio.

Attesa la diversa provenienza degli specializzandi secondo quando precisato dal successivo art. 340 e le diverse professionalità conseguibili al termine della scuola stessa, tutte nell'ambito della biochimica e chimica clinica, la scuola si articola negli indirizzi:

a) diagnostico;

b) biochimico e chimico analitico.

La scuola rilascia i titoli di specialista in biochimica e chimica clinica ad indirizzo diagnostico ed in biochimica e clinica chimica ad indirizzo biochimico e chimico analitico.

Art. 338. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili la scuola è in grado di accettare il numero massimo di otto iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di trentadue specializzandi.

Art. 339. — Ai sensi delle norme generali concorrono al funzionamento della scuola la facoltà di medicina e chirurgia con l'istituto di chimica biologica.

Art. 340. — Sono ammessi alle prove per ottenere la iscrizione a:

a) biochimica e chimica clinica, indirizzo diagnostico, i laureati in medicina e chirurgia;

b) biochimica e chimica clinica, indirizzo biochimico-analitico, i laureati in medicina e chirurgia, scienze biologiche, scienze naturali, farmacia, chimica e tecnologia farmaceutica, chimica.

Per l'iscrizione alla scuola (indirizzo diagnostico) è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 341. — La scuola comprende:

otto aree di insegnamento e tirocini professionali per l'indirizzo diagnostico:

a) biochimica generale;
b) biochimica e genetica molecolare;
c) biochimica e chimica analitico-strumentale;
d) metodologia e tecnologia di laboratorio;
e) biochimica e diagnostica biochimica prenatale;
f) biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio;
g) immunologia e microbiologia diagnostiche;
h) biometria;

otto aree di insegnamento e tirocinio professionale per l'indirizzo biochimico analitico;

i) biochimica generale;
l) biochimica e genetica molecolare;
m) biochimica e chimica analitico-strumentale;
n) metodologia e tecnologia di laboratorio;
o) morfologia e fisiopatologia umana;
p) biochimica clinica ed applicata;
q) immunologia applicata;
r) biometria.

Art. 342. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Biochimica generale:

biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

b) Biochimica e genetica molecolare:

biologia molecolare;
ingegneria genetica.

c) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni;
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni;
metodologia e tecnologia dei prelevamenti.

d) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

metodologia e tecnica dei prelevamenti;
organizzazione di laboratorio ed automazione;
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio;
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza.

e) Biochimica e diagnostica biochimica prenatale:

biochimica embrionale e fetale;
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica.

f) Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio:

biochimica ematologica;
biochimica patologica;
citologia ed ematologia diagnostica;
biochimica diagnostica degli ormoni;
chimica clinica diagnostica;
enzimologia clinica;
profili biochimici diagnostici;
biochimica clinica dei farmaci e dei veleni;
biochimica diagnostica oncologica.

g) Immunologia e microbiologia diagnostiche:

microbiologia diagnostica;
immunologia diagnostica.

h) Biometria:

biometria e statistica sanitaria.

i) Biochimica fenerale:

chimica fisica dei sistemi biologici;
biochimica generale;
biochimica applicata con esercitazioni;
biochimica dinamica;
biochimica dei tessuti e degli organi.

l) Biochimica e genetica molecolare:

biochimica molecolare e ingegneria genetica.

m) Biochimica e chimica analitico-strumentale:

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale;
biochimica e chimica analitico-strumentale.

n) Metodologia e tecnologia di laboratorio:

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici;
l'automazione e l'informatica in chimica clinica;
tecnologie biochimiche e chimiche emergenti;
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza;
organizzazione dei laboratori ed automazione.

o) Morfologia e fisiopatologia umane:

(*) elementi di morfologia e fisiopatologia generale e cellulare;
(*) elementi di patologia generale;
istituzioni di fisiopatologia.

p) Biochimica clinica ed applicata:

chimica clinica I con esercitazioni;
enzimonologia clinica;
biochimica endocrinologica;
biochimica ematologica;
chimica clinica II con esercitazioni;
profili biochimici;
dosaggi enzimatici;
farmaci e veleni;
tecniche radioisotopiche in laboratorio;
analisi formacologiche e tossicologiche;
chimica clinica comparata.

q) Immunologia applicata:

immunologia e tecniche immunologiche.

r) Biometria:

(*) elementi di matematica;
biometria.

Art. 343. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in un'attività didattica teorico-pratica comune a tutti gli studenti ed in un'attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico applicativo rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionale.

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

INDIRIZZO DIAGNOSTICO

1° Anno:

Biochimica generale (ore 50):
biochimica dinamica . . . . ore 50

Biochimica e genetica molecolare (ore 80):
biologia molecolare . . . . » 40
ingegneria genetica . . . . » 40

Biometria (ore 60):
biometria e statistica sanitaria. . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 150):
biochimica e chimica analitico-strumentale I con esercitazioni. . . . . » 150

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 60):
metodologia e tecniche di prelevamenti . . . . » 60

Area elettiva: ore 400.

(*) Insegnamenti la cui obbligatorietà è differenziata in dipendenza della laurea.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):
biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 180):
biochimica ematologica . . . . » 60
biochimica patologica . . . . » 60
citologia ed ematologia diganostica. » 60

Immunologia e microbiologia diagnostica (ore 60):
microbiologia diagnostica. . . . . . . » 60

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 120):
biochimica e chimica analitico-strumentale II con esercitazioni . . . . » 120

Area elettiva: ore 400.

3° Anno:

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 50):
biochimica embrionale e fetale . . . ore 50

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):
biochimica diagnostica degli ormoni » 80
chimica clinica diagnostica. . . . . . » 80
enzimologia clinica . . . . » 80

Immunologia e microbiologia diagnostiche (ore 80):
immunologia diagnostica. . . . . . . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 30):
organizzazione di laboratorio e automazione. » 30

Area elettiva: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica e biochimica diagnostica di laboratorio (ore 240):
profili biochimici diagnostici. . . . . ore 80
biochimica chimica dei farmaci e dei veleni . . . . » 80
biochimica diagnostica oncologica. . » 80

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 80):
metodologia e tecnica della gestione di laboratorio . . . . » 30
prospettive diagnostiche delle tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . » 30
elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20

Biochimica e diagnostica biochimica prenatale (ore 80):
diagnostica biochimica prenatale e citogenetica. . . . . » 80

Area elettiva: ore 400.

INDIRIZZO BIOCHIMICO E CHIMICO ANALITICO

1° Anno:

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 60):

elementi di chimica analitica e di analisi strumentale (obbligatorio per i laureati in scienze biologiche, medicina e chirurgia) ore 60

Biometria (ore 80):

elementi di matematica (per i laureati in farmacia, medicina e chirurgia) . . . . . » 40

biometria . . . . » 40

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 100):

elementi di morfologia e fisiologia cellulare e generale (obbligatorio per i laureati in chimica, chimica e tecnologia farmaceutiche) . . . . » 40

elementi di patologia generale (obbligatorio per i laureati in chimica, scienze biologiche, farmacia) . . . . » 60

Biochimica generale (ore 160):

chimica fisica dei sistemi biologici . » 50

biochimica generale . . . . » 50

biochimica applicata con esercitazioni » 60

Area elettiva: ore 400.

2° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dinamica . . . . ore 40

Biochimica e chimica analitico-strumentale (ore 105):

biochimica e chimica analitico-strumentale . . . . » 105

Biochimica e genetica molecolare (ore 50):

biologia molecolare e ingegneria genetica . . . . » 50

Biochimica clinica ed applicata (ore 105):

chimica clinica I con esercitazioni. . » 105

Morfologia e fisiopatologia umane (ore 60):

istituzioni di fisiopatologia . . . . . . » 60

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 40):

raccolta, conservazione e trattamento dei campioni biologici . . . . » 40

Area elettiva: ore 400.

3° Anno:

Biochimica generale (ore 40):

biochimica dei tessuti e degli organi ore 40

Immunologia applicata (ore 60):

immunologia e tecniche immunochimiche . . . . » 60

Biochimica clinica ed applicata (ore 300):

enzimologia clinica . . . . ore 60

biochimica endocrinologica . . . . . . » 60

biochimica ematologica . . . . » 60

chimica clinica II con esercitazioni . » 120

Area elettiva: ore 400.

4° Anno:

Biochimica clinica ed applicata (ore 270):

profili biochimici . . . . ore 90

analisi farmacologiche e tossicologiche . . . . » 90

chimica clinica comparata . . . . . . » 90

Metodologia e tecnologia di laboratorio (ore 130):

l'automazione e l'informatica in chimica clinica . . . . » 50

tecnologie biochimiche e chimiche emergenti . . . . » 40

elementi di legislazione sanitaria e norme di sicurezza . . . . » 20

organizzazione di laboratori e automazione. » 20

Area elettiva: ore 400.

Art. 598. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:

istituto di chimica biologica, sede della scuola; servizio di immunoematologia dell'U.S.L. n. 16 di Modena; servizio di analisi-chimico-cliniche dell'U.S.L. n. 16 di Modena.

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Modena, 2 gennaio 1990

Il rettore: VELLANI

90A2910

CIRCOLARI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CIRCOLARE 28 giugno 1990, USG. n. 2481.

Legge 19 marzo 1990, n. 55. Nuove disposizioni per la prevenzione della deliquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale. Certificazione antimafia.

A tutti i Ministeri - Gabinetto - Ufficio legislativo

e, per conoscenza

Al Consiglio di Stato - Segretariato generale

Alla Corte dei conti - Segretariato generale

All'Avvocatura generale dello Stato

PREMESSA.

La legge 19 marzo 1990, n. 55, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 23 marzo 1990, ha operato un rafforzamento ed un aggiornamento degli strumenti già previsti dalla precedente normativa antimafia (legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modifiche), in relazione alla mutate strategie delle organizzazioni criminali.

Lo scopo principale della legge è di reprimere e prevenire le infiltrazioni mafiose nell'esercizio di attività economiche e, in particolare, imprenditoriali. All'uopo uno degli elementi portanti del quadro normativo è costituito dalle disposizioni volte ad assicurare la trasparenza delle scelte operate dalle pubbliche amministrazioni e incidenti sulle attività sopra indicate.

Orbene, in sede applicativa sono stati prospettati vari problemi, in particolare in ordine all'art. 7; primo comma, il quale prevede che la pubblica amministrazione, prima di rilasciare o consentire le licenze, le autorizzazioni, le concessioni, le erogazioni, le abilitazioni e le iscrizioni previste dall'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e i sub-contratti di cui al medesimo articolo, deve acquisire apposita certificazione relativa all'interessato circa la sussistenza di provvedimenti definitivi del tribunale che applicano una misura di prevenzione o dispongono divieti o decadenze dall'esercizio delle summenzionate attività.

Al riguardo, acquisiti gli avvisi delle amministrazioni più direttamente interessate, si forniscono i seguenti chiarimenti.

A) Soggetti attivi.

In ordine alla individuazione dei soggetti tenuti ad acquisire il c.d. certificato antimafia nello svolgimento delle attività di cui all'art. 7, si è posto il problema dell'ambito dell'espressione «pubblica amministrazione». Al riguardo un ausilio ermeneutico può ricavarsi dalle norme sostanziali contenute nel precedente art. 3.

Peraltro, con riferimento alle lettere da *a)* ad *e)*, del comma 1 dell'art. 3, non si pongono particolari problemi. Le fattispecie elencate infatti concretano tutte tipici atti amministrativi sottoposti al principio di legalità e quindi previsti dalla legge: alla stessa legge occorre far capo per individuare i soggetti competenti ad emanarli. Può essere utile precisare — con riferimento a quesiti pervenuti in proposito — che l'espressione «concessioni di costruzioni», contenuta nella lettera *c)*, riguarda solo opere da realizzare in favore delle pubbliche amministrazioni e non va confusa con la «concessione edilizia» disciplinata dalla legge 28 gennaio 1977, n. 10.

La natura delle attività individuate nella lettera *f)* dello stesso comma e nel successivo comma 2 richiede invece una precisa delimitazione dell'area soggettiva.

La norma, nel precisare che i benefici economici debbono essere «concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunita europee», fa chiaro riferimento all'area tradizionale delle persone giuridiche pubbliche, cioè alle figure soggettive istituite dalla legge o da provvedimenti amministrativi adottati sulla base della legge.

In tale ampia dizione devono ricomprendersi anche gli enti pubblici economici, giacché, rispetto alle finalità perseguite dalla norma, è ininfluente la forma (pubblica o privata) attraverso la quale si manifesta l'attività dell'ente pubblico.

Restano, invece, esclusi gli organismi con struttura tipicamente privatistica (si pensi alle società a partecipazione statale), in quanto la connotazione privatista attiene non già ai modi di gestione ma alla natura stessa dell'ente.

Un'esplicita equiparazione di soggetti privati a soggetti pubblici, peraltro, è stabilita dalla norma (art. 7, comma 3) che ha ricompreso nell'ambito delle attività assoggettate all'onere certificatorio anche i «contratti stipulati da un concessionario di opere o servizi pubblici», ovviamente allorchè questi sono funzionalmente collegati all'esecuzione della concessione.

Anche gli intermediari creditizi ed in particolare gli istituti di credito speciale rientrano fra i soggetti suindicati quando, sulla base di apposita disposizione di legge, accordano direttamente finanziamenti agevolati con fondi anticipati dallo Stato o da altro ente pubblico (è il caso dei diversi fondi di rotazione gestiti dagli intermediari creditizi). Tali soggetti devono condizionare la concessione alla preventiva acquisizione dei certificati, che potranno anche essere forniti dagli stessi destinatari in virtù dell'art. 7, comma 6.

Di contro gli intermediari creditizi non sono tenuti agli adempimenti di cui all'art. 7 se l'agevolazione viene accordata da altra pubblica amministrazione — che in tale fase avrà già acquisito la necessaria documentazione — e non rileva la circostanza che al destinatario finale (operatore economico) il beneficio giunga per il tramite dell'istituto finanziatore.

Nulla impedisce, poi, sotto il profilo operativo, che le aziende e gli istituti interessati, anche allo scopo di evitare che l'applicazione della legge abbia a risolversi in un appesantimento delle procedure e, in definitiva, in un intralcio al sollecito finanziamento delle iniziative, collaborino con le amministrazioni competenti ai fini della acquisizione della documentazione.

B) Soggetti passivi.

I soggetti, nei cui confronti sussiste l'obbligo della certificazione, sono, ai sensi dell'art. 3, comma 1, «le persone alle quali sia stata applicata ... una misura di prevenzione» e, ai sensi del comma 4, i conviventi con la persona sottoposta alla misura di prevenzione, nonché le imprese, associazioni, società ed i consorzi di cui la persona sottoposta a misure di prevenzione sia amministratore o determini in qualsiasi modo scelte e indirizzi. Anche per quest'ultima ipotesi è necessario un provvedimento del tribunale che ne disponga i divieti e le decadenze.

Tali disposizioni riguardano in sostanza tutti i soggetti, persone fisiche e persone giuridiche, con le uniche eccezioni per quelle persone giuridiche che per la loro connotazione pubblicistica rientrano nella categoria sub. *A*, quali soggetti attivi.

Giova chiarire che, nel caso delle società, l'art. 7, comma 4, richiede sia la certificazione relativa alla persona giuridica (primo inciso) che quella relativa alle persone fisiche che operano con potere di amministratore o di rappresentante legale, ovvero rivestono le cariche specificamente indicate dalla restante parte del comma 4.

Si richiama in particolare l'attenzione sulla prima fattispecie che costituisce una rilevante novità della legge (art. 3, comma 4).

Quando alle persone fisiche, si ritiene utile precisare che anche nei confronti dei cittadini stranieri, pur se residenti all'estero, deve essere acquisita la certificazione prefettizia.

Tale onere sussiste inoltre nei confronti delle imprese la cui abilitazione a stipulare contratti pubblici discenda dall'iscrizione in albi tenuti dell'amministrazione; e ciò secondo la prassi già consolidata nel regime normativo pregresso, il quale sul punto non è stato modificato.

Nell'ambito delle provvidenze di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329, il soggetto nei confronti del quale deve essere acquisita la certificazione va individuato caso per caso, avuto riguardo alle modalità tecniche dello sconto cambiali. In concreto, la certificazione deve essere acquisita nei confronti sia del venditore che dell'acquirente se lo smobilizzo avviene a tasso agevolato, del solo acquirente quando avviene al tasso di riferimento.

C) Attività assoggettate.

Gli atti assoggettati all'obbligo dell'acquisizione della certificazione sono — come si è già detto — espressamente indicati nell'art. 3, commi 1 e 2.

Nei casi di cui alle lettere *b*), *e*) ed *f*) del comma 1, gli atti sono ulteriormente qualificati dalla finalizzazione diretta ed immediata all'esercizio o allo svolgimento «di attività imprenditoriali». Pertanto, restano escluse quelle determinazioni amministrative che solo indirettamente sono suscettibili di produrre effetti sull'attività imprenditoriale, quali ad esempio i nulla osta, le licenze e simili aventi contenuto tecnico (si pensi alle licenze di esercizio per la mietitrebbiatura).

Parimenti si ritiene che — a parte il caso del cottimo fiduciario espressamente richiamato dall'art. 3, comma 2 — siano sottratti all'applicazione della norma i contratti destinati alla fornitura dei «servizi in economia», in quanto gli stessi, nell'ambito della contabilità generale dello Stato — che costituisce, come è noto, un sistema di principi validi per tutta l'attività contrattuale della pubblica amministrazione e degli enti pubblici — sono una categoria di contratti dotati di spiccata autonomia e specialità formale. Tali contratti, infatti, sono sottratti nel loro complesso alle regole della evidenza pubblica e sono destinati a procurare opere, beni e servizi di limitato valore occorrenti a soddisfare i bisogni minuti di ciascun apparato o tramite rapporti di particolare fiducia, che presuppongono a loro volta controlli costanti e approfonditi di affidabilità e di correttezza, ovvero attraverso acquisti di beni di uso e produzione comune.

Quanto alla nozione di «credito agevolato», giova ricordare che la prassi bancaria ricomprende in essa le operazioni eseguite a tasso inferiore a quello di mercato in virtù di provvedimenti legislativi che dispongono sia la concessione del concorso agli interessi sia l'impiego di fondi di provenienza statale o regionale, ivi comprese le erogazioni di contribuzioni e/o di fondi da parte del Mediocredito centrale, dell'Artigiancassa e dell'Agenzia per il Mezzogiorno.

Nel caso di mutuo agevolato, la determinazione del valore al disotto del quale la certificazione non è richiesta ed è sostituita dalla dichiarazione di cui al comma 7 dell'art. 7 va riferita, ai sensi del successivo comma 9, lettera *d*), all'effettivo ammontare dell'agevolazione (totale dei contributi in conto capitale o in conto interessi o canoni, ancorchè ripartiti in più rate; per l'ipotesi di finanziamenti a valere su fondi pubblici andrà calcolata la differenza complessiva tra il tasso di mercato e quello praticato per detti finanziamenti).

Per quel che concerne la cessione a terzi del credito — sia quale oggetto principale sia quale accessorio del bene o dell'attività derivanti dall'intervento finanziario pubblico — la presentazione della certificazione antimafia si impone in tutti quei casi nei quali le norme prevedono una manifestazione di volontà dell'amministrazione,nelle forme sia del consenso che del controllo.

D) Modalità procedimentali.

L'art. 7, comma 1, stabilisce che «la pubblica amministrazione prima di rilasciare o consentire .... e prima di stipulare, approvare o autorizzare .... deve acquisire apposita certificazione ......» L'obbligo, quindi,

si colloca nella fase immediatamente precedente l'adozione dell'atto conclusivo del procedimento ovvero del contratto.

Così è anche per quel che concerne le «erogazioni», espressione con la quale il legislatore, alla lettera *f)* dell'art. 3, ha inteso individuare tutte quelle ipotesi in cui il pagamento delle somme di denaro acquisti una valenza autonoma, in quanto non preceduto da un atto formale ed esternamente rilevante di verifica delle condizioni o di costituzione del rapporto.

In particolare, consegue che:

non occorre richiedere la certificazione fin dall'atto di iniziativa del procedimento (domanda del privato di concessione o di erogazione; domanda di partecipazione alla gara);

la certificazione deve avere validità temporale all'epoca dell'adozione dell'atto da parte dell'amministrazione; tale momento deve intendersi coincidente con quello della conclusione del procedimento amministrativo ovvero della stipula del contratto, non assumendo rilevanza a questi effetti le successive fasi integrative di efficacia (approvazioni, controlli, pubblicazioni, ecc.);

nel caso di procedimenti articolati su più atti produttivi di effetti economici autonomi (concessione provvisoria di contributo con erogazione di anticipazione e concessione definitiva) la certificazione va chiesta prima della conclusione di ciascun atto;

non occorre richiedere una nuova certificazione nella fase di esecuzione dell'atto concessivo (pagamento di varie rate); le amministrazioni competenti saranno solo tenute a verificare le comunicazioni prefettizie di cui al comma 3 dell'art. 4, adottando i conseguenti provvedimenti.

Da quanto fin qui detto discende che non è necessario acquisire la documentazione in questione se sia già intervenuta, anteriormente alla data di entrata in vigore della legge, l'adozione del provvedimento, la conclusione del negozio, ovvero l'erogazione, anche se si debba ancora procedere alla esecuzione, in tutto o in parte.

Con riferimento a specifici quesiti pervenuti, si precisa che: per quanto riguarda le operazioni di credito all'esportazione — riferite ad un settore particolare non riconducibile alla normativa di carattere generale sugli incentivi — la certificazione deve essere acquisita dall'esportatore solo al momento dell'inserimento del contratto in una linea di credito «aperta» o all'atto dell'accoglimento dell'agevolazione nel caso di linea di credito «legata». Infatti, il rapporto di credito tra istituto finanziatore e controparte estera dispiega i suoi effetti in via autonoma al momento in cui l'esportatore viene regolato per contanti.

Le stesse modalità vanno osservate anche nelle ipotesi di credito al fornitore, ove l'impresa esca dal rapporto con l'acquirente mediante ricorso, per esempio, ad operazioni di sconto pro-soluto.

Nel caso di applicazione dell'art. 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, la certificazione va richiesta al momento dell'approvazione da parte del mediocredito centrale della conclusione dell'istruttoria di sua competenza relativa all'impresa italiana che intenda costituire una società mista all'estero.

Analogamente dicasi, ricorrendo le stesse fattispecie, per gli accordi internazionalli di cooperazione con l'estero.

E) Certificato «antimafia» e dichiarazioni sostitutive.

La certificazione è rilasciata dalle prefetture su richiesta delle amministrazioni e del privato interessato ed è valida per tre mesi dalla data del rilascio, indipendentemente dal soggetto che ne ha effettuato la richiesta.

A parte l'ipotesi dell'esecuzione di contratti in via d'urgenza, disciplinata dall'art. 7, comma 7, la certificazione puó essere sostituita dalla dichiarazione con cui l'interessato attesti di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione e di non essere a conoscenza della esistenza a suo carico di procedimenti in corso per l'applicazione delle misure di prevenzione o di una delle cause ostative all'iscrizione negli albi di appaltatori o fornitori pubblici, ovvero nell'albo nazionale dei costruttori, solo nei casi tassativamente indicati dal comma 9 del medesimo articolo.

Quanto al contenuto della certificazione, giova chiarire che l'art. 7, comma 6, circoscrive l'onere di specificare gli atti e le amministrazioni cui è destinata la certificazione alla domanda di rilascio del certificato presentato dal privato. Ciò ovviamente in relazione all'obbligo di trasmettere a dette amministrazioni la certificazione in parola, come stabilito dall'ultimo inciso del comma medesimo. Tant'è che analogo onere non è previsto nel caso in cui la certificazione sia richiesta dall'amministrazione pubblica o dal concessionario di opere o servizi pubblici (comma 2 e 3).

Ne consegue che tali specificazioni non attengono al contenuto della certificazione, giacché, sotto tale profilo, la lettera della legge non consente di individuare una diversa tipologia dei certificati a seconda del soggetto richiedente.

Pertanto, con riferimento ai quesiti pervenuti, si può affermare che l'obbligo della previa certificazione può ritenersi assolto allorché la pubblica amministrazione sia già in possesso della certificazione prefettizia (purché in corso di validità), anche se rilasciata per altro provvedimento o contratto, ad iniziativa d'ufficio o su domanda del privato.

Infine, il certificato antimafia può anche essere acquisito attraverso intermediari privati, quali ad esempio gli istituti di credito, allorché essi siano affidatari di compiti istruttori, sulla base delle norme di legge o regolamentari disciplinanti il procedimento, purché il beneficiario sia comunque individuato dalla pubblica amministrazione.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

90A2951

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 125

Corso dei cambi del 28 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1225,750	1225,750	1225,90	1225,750	1225,750	1225,35	1225,610	1225,750	1225,750	1225,75
E.C.U.	1516,200	1516,200	1517 —	1516,200	1516,200	1516,20	1515,950	1516,200	1516,200	1516,20
Marco tedesco	734,900	734,900	735,50	734,900	734,900	734,90	735,110	734,900	734,900	734,90
Franco francese	218,770	218,770	219,25	218,770	218,770	218,77	218,810	218,770	218,770	218,77
Lira sterlina	2126,750	2126,750	2127,10	2126,750	2126,750	2126,75	2126,300	2126,750	2126,750	2126,75
Fiorino olandese	652,650	652,650	652,75	652,650	652,650	652,65	652,750	652,650	652,650	652,65
Franco belga	35,749	35,749	35,76	35,749	35,749	35,74	35,760	35,749	35,749	35,74
Peseta spagnola	11,948	11,948	11,98	11,948	11,948	11,94	11,951	11,948	11,948	11,94
Corona danese	192,950	192,950	193 —	192,950	192,950	192,95	192,960	192,950	192,950	192,95
Lira irlandese	1969,950	1969,950	1971 —	1969,950	1969,950	1969,95	1970 —	1969,950	1969,950	—
Dracma greca	7,497	7,497	7,52	7,497	7,497	—	7,515	7,497	7,497	—
Escudo portoghese	8,364	8,364	8,35	8,364	8,364	8,35	8,355	8,364	8,364	8,36
Dollaro canadese	1045,300	1045,300	1047 —	1045,300	1045,300	1045,30	1045,300	1045,300	1045,300	1045,30
Yen giapponese	7,967	7,967	7,99	7,967	7,967	7,96	7,970	7,967	7,967	7,96
Franco svizzero	866,300	866,300	866,75	866,300	866,300	866,30	866,600	866,300	866,300	866,30
Scellino austriaco	104,462	104,462	104,60	104,462	104,462	104,46	104,451	104,462	104,462	104,46
Corona norvegese	190,710	190,710	190,75	190,710	190,710	190,71	190,710	190,710	190,710	190,71
Corona svedese	202,660	202,660	202,50	202,660	202,660	202,66	202,750	202,660	202,660	202,66
Marco finlandese	312 —	312 —	312,50	312 —	312 —	312 —	312 —	312 —	312 —	—
Dollaro australiano	961,600	961,600	964 —	961,600	961,600	961,60	962 —	961,600	961,600	961,60

Media dei titoli del 28 giugno 1990

Titolo	
Rendita 5% 1935	70 —
Redimibile 9% (Edilizia scolastica) 1975-90	101,750
» 9% » » 1976-91	102,575
» 10% » » 1977-92	102,325
» 12% (Beni Esteri 1980)	106,225
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	95,350
Certificati del Tesoro speciali 20- 5-1987/91	95,100
» » » 22- 6-1987/91	94,550
» » » 18- 3-1987/94	81,150
» » » 21- 4-1987/94	81,025
Certificati del Tesoro ordinari 10,25% 1- 1-1988/96	95,425
Certificati di credito del Tesoro 13,25% 1- 1-1986/91	101,050
» » » 11% 1- 1-1987/92	99,775
» » » 10% 18- 4-1987/92	98 —
» » » 9,50% 19- 5-1987/92	97,250
» » » 8,75% 18- 6-1987/93	92,775
» » » 8,75% 17- 7-1987/93	97 —
» » » 8,50% 19- 8-1987/93	92,375
» » » 8,50% 18- 9-1987/93	96,025
Certificati di credito del Tesoro TR 2,5% 1983/93	93,375
» » » Ind. 15- 7-1985/90	99,975
» » » » 16- 8-1985/90	100,050
» » » » 18- 9-1985/90	100,150
» » » » 18-10-1985/90	100,350
» » » » 1-11-1983/90	100,650
» » » » 18-11-1985/90	100,425
» » » » 1-12-1983/90	101,100
» » » » 18-12-1985/90	101,200
» » » » 1- 1-1984/91	101,125
» » » » 17- 1-1986/91	100,575
» » » » 1- 2-1984/91	100,050
» » » » 18- 2-1986/91	100,300
» » » » 1- 3-1984/91	100,775
» » » » 18- 3-1986/91	100,350
» » » » 1- 4-1984/91	100,625
» » » » 1- 5-1984/91	100,800
» » » » 1- 6-1984/91	101,100

04-7-1990 GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA Serie generale - n. 154

Titolo				Scadenza	Prezzo
Certificati di credito	del	Tesoro	Ind.	1- 7-1984/91	100,900
»	»	»	»	1- 8-1984/91	100,500
»	»	»	»	1- 9-1984/91	100,375
»	»	»	»	1-10-1984/91	100,675
»	»	»	»	1-11-1984/91	100,775
»	»	»	»	1-12-1984/91	100,400
»	»	»	»	1- 1-1985/92	100,650
»	»	»	»	1- 2-1985/92	100,550
»	»	»	»	18- 4-1986/92	100,400
»	»	»	»	19- 5-1986/92	100,450
»	»	»	»	20- 7-1987/92	99,975
»	»	»	»	19- 8-1987/92	99,800
»	»	»	»	1-11-1987/92	99,650
»	»	»	»	1-12-1987/92	99,975
»	»	»	»	1- 1-1988/93	99,875
»	»	»	»	1- 2-1988/93	99,325
»	»	»	»	1- 3-1988/93	99,300
»	»	»	»	1- 4-1988/93	99,375
»	»	»	»	1- 5-1988/93	99,975
»	»	»	»	1- 6-1988/93	100,700
»	»	»	»	18- 6-1986/93	99,600
»	»	»	»	1- 7-1988/93	100,525
»	»	»	»	17- 7-1986/93	99,175
»	»	»	»	1- 8-1988/93	100 —
»	»	»	»	19- 8-1986/93	97,950
»	»	»	»	1- 9-1988/93	99,675
»	»	»	»	18- 9-1986/93	97,700
»	»	»	»	1-10-1988/93	99,900
»	»	»	»	20-10-1986/93	98,025
»	»	»	»	1-11-1988/93	99,975
»	»	»	»	18-11-1986/93	97,925
»	»	»	»	19-12-1986/93	98,875
»	»	»	»	1- 1-1989/94	100,050
»	»	»	»	1- 2-1989/94	99,500
»	»	»	»	1- 3-1989/94	99,200
»	»	»	»	15- 3-1989/94	99,100
»	»	»	»	1- 4-1989/94	99,100
»	»	»	»	1- 9-1988/94	99 —
»	»	»	»	1-10-1987/94	98,425
»	»	»	»	1-11-1988/94	99,400
»	»	»	»	1- 2-1985/95	99,800
»	»	»	»	1- 3-1985/95	97,350
»	»	»	»	1- 4-1985/95	96,900
»	»	»	»	1- 5-1985/95	97,200
»	»	»	»	1- 6-1985/95	98,925
»	»	»	»	1- 7-1985/95	98,500
»	»	»	»	1- 8-1985/95	96,850
»	»	»	»	1- 9-1985/95	96,450
»	»	»	»	1-10-1985/95	97,400
»	»	»	»	1-11-1985/95	97,250
»	»	»	»	1-12-1985/95	97,675
»	»	»	»	1- 1-1986/96	97,950
»	»	»	»	1- 1-1986/96 II	98,925
»	»	»	»	1- 2-1986/96	97,750
»	»	»	»	1- 3-1986/96	97,600
»	»	»	»	1- 4-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 5-1986/96	97,850
»	»	»	»	1- 6-1986/96	98,700
»	»	»	»	1- 7-1986/96	98,100
»	»	»	»	1- 8-1986/96	96,200
»	»	»	»	1- 9-1986/96	96,550
»	»	»	»	1-10-1986/96	95,975
»	»	»	»	1-11-1986/96	96,250
»	»	»	»	1-12-1986/96	96,225
»	»	»	»	1- 1-1987/97	96,600
»	»	»	»	1- 2-1987/97	96,575
»	»	»	»	18- 2-1987/97	96,700
»	»	»	»	1- 3-1987/97	96,450
»	»	»	»	1- 4-1987/97	96,500
»	»	»	»	1- 5-1987/97	96,675
»	»	»	»	1- 6-1987/97	97,550
»	»	»	»	1- 7-1987/97	96,800
»	»	»	»	1- 8-1987/97	95,425
»	»	»	»	1- 9-1987/97	96,675

Titolo			Tasso	Scadenza	Prezzo
Buoni	Tesoro	Pol.	9,50%	1- 7-1990	99,80
»	»	»	10,50%	1- 7-1990	99,87
»	»	»	11,00%	1- 7-1990	99,85
»	»	»	9,50%	1- 8-1990	99,82
»	»	»	10,50%	1- 8-1990	99,80
»	»	»	11,00%	1- 8-1990	99,77
»	»	»	9,25%	1- 9-1990	99,72
»	»	»	11,25%	1- 9-1990	99,95
»	»	»	11,50%	1- 9-1990	99,77
»	»	»	9,25%	1-10-1990	99,52
»	»	»	11,50%	1-10-1990	99,92
»	»	»	11,50%	1-10-1990 B	99,87
»	»	»	9,25%	1-11-1990	99,70
»	»	»	9,25%	1-12-1990	99,60
»	»	»	12,50%	1- 3-1991	101,47
»	»	»	11,50%	1-11-1991	99,57
»	»	»	11,50%	1-12-1991	99,75
»	»	»	9,25%	1- 1-1992	97 —
»	»	»	9,25%	1- 2-1992	96,60
»	»	»	11,00%	1- 2-1992	98,15
»	»	»	9,15%	1- 3-1992	96,22
»	»	»	12,50%	1- 3-1992	99,96
»	»	»	9,15%	1- 4-1992	96,20
»	»	»	11,00%	1- 4-1992	97,55
»	»	»	12,50%	1- 4-1992	99,85
»	»	»	12,50%	18- 4-1992	99,77
»	»	»	9,15%	1- 5-1992	98,52
»	»	»	11,00%	1- 5-1992	97,80
»	»	»	12,50%	1- 5-1992	100 —
»	»	»	12,50%	17- 5-1992	100,07
»	»	»	9,15%	1- 6-1992	98,85
»	»	»	10,50%	1- 7-1992	100,07
»	»	»	11,50%	1- 7-1992	99,37
»	»	»	11,50%	1- 8-1992	98,37
»	»	»	12,50%	1- 9-1992	98,85
»	»	»	12,50%	1-10-1992	99,85
»	»	»	12,50%	1- 2-1993	99,70
»	»	»	12,50%	1- 7-1993	99,87
»	»	»	12,50%	1- 8-1993	99,30
»	»	»	12,50%	1- 9-1993	99,15
»	»	»	12,50%	1-10-1993	99,05
»	»	»	12,50%	1-11-1993	99,20
»	»	»	12,50%	1-11-1993 Q	99,07
»	»	»	12,50%	17-11-1993	99,47
»	»	»	12,50%	1-12-1993	99,47
»	»	»	12,50%	1- 1-1994	99,57

Titolo				Scadenza	Tasso	Prezzo
Certificati	credito	Tesoro	E.C.U.	20-10-1983/90	11,50%	99,97
»	»	»	»	16- 7-1984/91	11,25%	100,52
»	»	»	»	21- 9-1987/91	8,75%	96,47
»	»	»	»	21- 3-1988/92	8,50%	95,85
»	»	»	»	26- 4-1988/92	8,50%	94,77
»	»	»	»	25- 5-1988/92	8,50%	94,57
»	»	»	»	22-11-1984/92	10,50%	100,32
»	»	»	»	22- 2-1985/93	9,60%	97,85
»	»	»	»	15- 4-1985/93	9,75%	98,50
»	»	»	»	22- 7-1985/93	9,00%	95,85
»	»	»	»	25- 7-1988/93	8,75%	91,70
»	»	»	»	28- 9-1988/93	8,75%	90,22
»	»	»	»	26-10-1988/93	8,65%	91,30
»	»	»	»	22-11-1985/93	8,75%	96,15
»	»	»	»	28-11-1988/93	8,50%	91,12
»	»	»	»	28-12-1988/93	8,75%	93,60
»	»	»	»	21- 2-1986/94	8,75%	94,30
»	»	»	»	25- 3-1987/94	7,75%	89,25
»	»	»	»	19- 4-1989/94	9,90%	96,50
»	»	»	»	26- 5-1986/94	6,90%	88,65
»	»	»	»	26- 7-1989/94	9,65%	95,30
»	»	»	»	30- 8-1989/94	9,65%	96,95
»	»	»	»	24- 5-1989/95	9,90%	98,27

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

90M28060

N. 126

Corso dei cambi del 29 giugno 1990 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1226 —	1226 —	1226,30	1226 —	1226 —	1226 —	1226,600	1226 —	1226 —	1226 —
E.C.U.	1515,500	1515,500	1515,60	1515,500	1515,500	1515,50	1515,750	1515,500	1515,500	1515,50
Marco tedesco	733,610	733,610	733,75	733,610	733,610	733,61	733,680	733,610	733,610	733,61
Franco francese	218,510	218,510	219 —	218,510	218,510	218,51	218,510	218,510	218,510	218,51
Lira sterlina	2137,600	2137,600	2140 —	2137,600	2137,600	2137,60	2137,800	2137,600	2137,600	2137,60
Fiorino olandese	651,550	651,550	652 —	651,550	651,550	651,55	651,620	651,550	651,550	651,55
Franco belga	35,710	35,710	35,73	35,710	35,710	35,71	35,711	35,710	35,710	35,71
Peseta spagnola	11,954	11,954	11,98	11,954	11,954	11,95	11,947	11,954	11,954	11,95
Corona danese	192,930	192,930	193 —	192,930	192,930	192,93	192,930	192,930	192,930	192,93
Lira irlandese	1967,500	1967,500	1967 —	1967,500	1967,500	1967,50	1966,500	1967,500	1967,500	1967,50
Dracma greca	7,516	7,516	7,50	7,516	7,516	—	7,501	7,516	7,516	—
Escudo portoghese	8,354	8,354	8,35	8,354	8,354	8,35	8,350	8,354	8,354	8,35
Dollaro canadese	1049,100	1049,100	1050 —	1049,100	1049,100	1049,10	1049 —	1049,100	1049,100	1049,10
Yen giapponese	8,046	8,046	8,05	8,046	8,046	8,04	8,050	8,046	8,046	8,04
Franco svizzero	866 —	866 —	865 —	866 —	866 —	866 —	865,600	866 —	866 —	866 —
Scellino austriaco	104,335	104,335	104 —	104,335	104,335	104,35	104,291	104,335	104,335	104,35
Corona norvegese	191,080	191,080	190,75	191,080	191,080	191,08	191,030	191,080	191,080	191,08
Corona svedese	202,780	202,780	202,50	202,780	202,780	202,78	202,760	202,780	202,780	—
Marco finlandese	312,500	312,500	312,50	312,500	312,500	312,50	312,600	312,500	312,500	—
Dollaro australiano	969,200	969,200	970 —	969,200	969,200	969,20	968,480	969,200	969,200	969,20

90M19060

PROVINCIA DI TRENTO

Passaggio dal demanio al patrimonio della provincia di immobili in comune catastale di Riva del Garda

Con deliberazione n. 5058 datata 4 maggio 1990 la giunta provinciale di Trento ha disposto di trasferire la particella fondiaria n. 4597/2 in comune catastale di Riva del Garda dal demanio al patrimonio provinciale.

90A2916

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**
  Libreria PIROLA MAGGIOLI
  di De Luca
  Via A. Herio, 21
- ◇ **PESCARA**
  Libreria COSTANTINI
  Corso V. Emanuele, 146
  Libreria dell'UNIVERSITÀ
  di Lidia Cornacchia
  Via Galilei, angolo via Gramsci
- ◇ **TERAMO**
  Libreria IPOTESI
  Via Oberdan, 9

BASILICATA

- ◇ **MATERA**
  Cartolibreria
  Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
  Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**
  Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
  Via Pretoria

CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**
  Libreria G. MAURO
  Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**
  Libreria DOMUS
  Via Monte Santo
- ◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
  Rivendita generi Monopolio
  LEOPOLDO MICO
  Corso Umberto, 144

CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**
  Libreria AMATO ANTONIO
  Via dei Goti, 4
- ◇ **AVELLINO**
  Libreria CESA
  Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**
  Libreria MASONE NICOLA
  Viale dei Rettori, 71
- ◇ **CASERTA**
  Libreria CROCE
  Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
  Libreria RONDINELLA
  Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
  Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
  Libreria CRISCUOLO
  Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51

EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**
  C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
  Via Matteotti, 36/B
- ◇ **FERRARA**
  Libreria TADDEI
  Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**
  Libreria CAPPELLI
  Corso della Repubblica, 54
  Libreria MODERNA
  Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**
  Libreria LA GOLIARDICA
  Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**
  Libreria FIACCADORI
  Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**
  Tip. DEL MAINO
  Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**
  Libreria MODERNISSIMA
  di Fermani Maurizio
  Via Corrado Ricci, 35
- ◇ **REGGIO EMILIA**
  Libreria MODERNA
  Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**
  Libreria DEL PROFESSIONISTA
  di Giorgi Egidio
  Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**
  Libreria ANTONINI
  Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**
  Libreria MINERVA
  Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**
  Libreria ITALO SVEVO
  Corso Italia, 9/F
  Libreria TERGESTE s.a.s.
  Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**
  Cartolibreria «UNIVERSITAS»
  Via Pracchiuso, 19
  Libreria BENEDETTI
  Via Mercatovecchio, 13
  Libreria TARANTOLA
  Via V. Veneto, 20

LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**
  Ed. BATTAGLIA GIORGIA
  Via Mascagni
- ◇ **LATINA**
  Libreria LA FORENSE
  Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**
  Edicola di CIANFANELLI A. & C.
  Piazza del Consorzio, 7
- ◇ **RIETI**
  Libreria CENTRALE
  Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**
  AGENZIA 3A
  Via Aureliana, 59
  Libreria DEI CONGRESSI
  Viale Civiltà del Lavoro, 124
  Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
  Via Santa Maria Maggiore, 121
  Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
  Via Raffaele Garofalo, 33
- ◇ **SORA (Frosinone)**
  Libreria DI MICCO UMBERTO
  Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**
  Cartolibreria MANNELLI
  di Rosarita Sabatini
  Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
  Cartolibreria MANCINI DUILIO
  Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**
  Libreria BENEDETTI
  Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**
  Libreria ORLICH
  Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**
  Libreria CENTRALE
  Via Colli, 5

LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**
  Cartolibreria GRAN PARADISO
  Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**
  Libreria LORENZELLI
  Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**
  Libreria QUERINIANA
  Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**
  Libreria NANI
  Via Cairoli, 14
- ◇ **MANTOVA**
  Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
  di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.
  Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**
  Libreria TICINUM
  Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**
  Libreria ALESSO
  Via dei Caimi, 14

MARCHE

- ◇ **ANCONA**
  Libreria FOGOLA
  Piazza Cavour, 4/5
- ◇ **ASCOLI PICENO**
  Libreria MASSIMI
  Corso V. Emanuele, 23
  Libreria PROPERI
  Corso Mazzini, 188
- ◇ **MACERATA**
  Libreria MORICHETTA
  Piazza Annessione, 1
  Libreria TOMASSETTI
  Corso della Repubblica, 11

MOLISE

- ◇ **CAMPOBASSO**
  Libreria DI E.M.
  Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**
  Libreria PATRIARCA
  Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**
  Libreria BERTOLOTTI
  Corso Roma, 122
  Libreria BOFFI
  Via dei Martiri, 31
- ◇ **ALBA (Cuneo)**
  Casa Editrice ICAP
  Via Vittorio Emanuele, 19
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**
  Libreria GIOVANNACCI
  Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**
  Casa Editrice ICAP
  Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **TORINO**
  Casa Editrice ICAP
  Via Monte di Pietà, 20

PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**
  JOLLY CART di Lorusso A. & C.
  Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**
  Libreria FRANCO MILELLA
  Viale della Repubblica, 16/B
  Libreria LATERZA e LAVIOSA
  Via Crisanzio, 16
- ◇ **BRINDISI**
  Libreria PIAZZO
  Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**
  Libreria PATIERNO
  Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**
  Libreria MILELLA
  Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
  IL PAPIRO - Rivendita giornali
  Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**
  Libreria FUMAROLA
  Corso Italia, 229

SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**
  Libreria LOBRANO
  Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**
  Libreria DESSÌ
  Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**
  Libreria Centro didattico NOVECENTO
  Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**
  Libreria SANNA GIUSEPPE
  Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**
  MESSAGGERIE SARDE
  Piazza Castello, 10

SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**
  Libreria L'AZIENDA
  Via Callicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**
  Libreria SCIASCIA
  Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**
  ENRICO ARLIA
  Rappresentanze editoriali
  Via V. Emanuele, 62
  Libreria GARGIULO
  Via F. Riso, 56/58
  Libreria LA PAGLIA
  Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**
  Libreria BUSCEMI G. B.
  Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**
  Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
  Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**
  Libreria PIROLA
  Corso Cavour, 47
- ◇ **PALERMO**
  Libreria FLACCOVIO DARIO
  Via Ausonia, 70/74
  Libreria FLACCOVIO LICAF
  Piazza Don Bosco, 3
  Libreria FLACCOVIO S.F.
  Piazza V. E. Orlando 15/16
- ◇ **SIRACUSA**
  Libreria CASA DEL LIBRO
  Via Maestranza, 22

TOSCANA

- ◇ **AREZZO**
  Libreria PELLEGRINI
  Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**
  Libreria SIGNORELLI
  Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**
  Editore BELFORTE
  Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**
  Libreria BARONI
  Via S. Paolino, 45/47
  Libreria Prof.le SESTANTE
  Via Montanara, 9
- ◇ **PISA**
  Libreria VALLERINI
  Via dei Mille, 13
- ◇ **PISTOIA**
  Libreria TURELLI
  Via Macallè, 37
- ◇ **SIENA**
  Libreria TICCI
  Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **BOLZANO**
  Libreria EUROPA
  Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**
  Libreria DISERTORI
  Via Diaz, 11

UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**
  Nuova Libreria LUNA
  Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**
  Libreria SIMONELLI
  Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**
  Libreria ALTEROCCA
  Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**
  Libreria MINERVA
  Via dei Tillier, 34

VENETO

- ◇ **PADOVA**
  Libreria DRAGHI - RANDI
  Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**
  Libreria PAVANELLO
  Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**
  Libreria CANOVA
  Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**
  Libreria GOLDONI
  Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**
  Libreria GHELFI & BARBATO
  Via Mazzini, 21
  Libreria GIURIDICA
  Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**
  Libreria GALLA
  Corso A. Palladio, 41/43

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, *maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001*. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1990

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale .... L. 296.000
- semestrale .... L. 160.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale .... L. 52.000
- semestrale .... L. 36.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale .... L. 166.000
- semestrale .... L. 88.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale .... L. 52.000
- semestrale .... L. 36.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:
- annuale .... L. 166.000
- semestrale .... L. 90.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:
- annuale .... L. 556.000
- semestrale .... L. 300.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 50.000, si avrà *diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1990.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»* .... L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.150

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale .... L. 100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.100

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale .... L. 60.000
Prezzo di vendita di un fascicolo .... L. 6.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale .... L. 255.000
Abbonamento semestrale .... L. 155.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione .... L. 1.200

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:
- abbonamenti .... ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni .... ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni .... ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — ***Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1990, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1990 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1990.***

* 4 1 1 1 0 0 1 5 4 0 9 0 0 1 0 0 0 *

L. 1.000